



COMUNE DI OLBIA

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 42 del 6 settembre 2010

Oggetto: Edifici condominiali: divieto di disturbo e di lesione della civile convivenza.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sono sempre più insistenti le lamentele rivolte dai cittadini alle istituzioni e alle forze di polizia per i disturbi provenienti dai locali privati in cui si esercita la prostituzione in disprezzo dei principi su cui si fondano la coesione sociale e la convivenza civile;

CONSIDERATO CHE

- i disagi maggiori si riscontrano all'interno degli edifici condominiali in cui si esercita la prostituzione con forme e modi che turbano il sentimento di sicurezza dei condomini e che offendono la pubblica e privata decenza, a causa dell'afflusso continuo di persone negli appartamenti destinati all'attività di meretricio, per i rumori intollerabili causati dalla musica o dal vociare proveniente dai medesimi ambienti, nonché per l'attesa rumorosa dei clienti delle prostitute nelle parti comuni degli edifici, ma anche per la consumazione di rapporti sessuali nei medesimi spazi;
- negli edifici condominiali i rapporti tra le persone devono fondarsi sulla pacifica convivenza e sul rispetto delle norme che regolano la vita civile;
- è necessario contrastare efficacemente tutti quei comportamenti che favoriscono l'insorgere di fenomeni che provocano disagio sociale, che turbano la tranquillità privata e che, conseguentemente, possono arrecare pregiudizio alla sicurezza urbana;
- la prostituzione molesta, anche quando viene esercitata negli ambienti privati, accresce il sentimento di insicurezza nella comunità locale, ossia la percezione di paura, di degrado, la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni;
- la lesione e il turbamento della tranquillità e della coesione sociale e lo scadimento della qualità urbana si determinano, altresì, quando uno o più soggetti, mediante schiamazzi, rumori o abuso di strumenti sonori, provocano disturbo agli occupanti di un edificio condominiale, pregiudicando la normale fruibilità del patrimonio privato;

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale recita: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana: *“Un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*;
- l'art. 2 del medesimo decreto ministeriale dispone che il Sindaco debba intervenire, a tutela della sicurezza urbana, per prevenire e contrastare sia le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione, sia le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità urbana;

CONSIDERATO CHE nell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della proprietà privata si ritiene di dover fronteggiare quei comportamenti che producono disturbo alla tranquillità dei residenti;

CONSIDERATO che l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici e privati, si riflette sulla civile convivenza, rientrando perfettamente nel concetto di sicurezza urbana;

CONSIDERATO – altresì - che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RITENUTO quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che si potrà accertare la violazione di cui al presente provvedimento solo in presenza di segnalazioni di comportamenti vietati pervenute dagli amministratori o dai residenti nel condominio e solo quando gli stessi permettano l'accesso negli spazi condominiali comuni interessati, fatte salve le violazioni penali di specifica competenza della polizia giudiziaria;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 13 e 16 della Legge 18 giugno 1981 n. 689;

TENUTO CONTO che il testo della presente ordinanza è stato previamente trasmesso alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo - ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

LETTA la sentenza 22 dicembre 2008 n. 12222 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II;

ORDINA

E' VIETATA la prostituzione negli edifici condominiali quando, a seguito delle consentite verifiche della polizia locale e/o delle altre forze di polizia, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge;

SONO VIETATI - altresì - all'interno degli edifici condominiali quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa di **euro 250,00**, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Locale di Olbia è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene altresì, trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo, al Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

L'ordinanza viene, inoltre, trasmessa in copia all'Ufficio Stampa del Comune di Olbia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli